



OGGETTO: Istituzione dell'elenco delle istituzioni ed organismi di cui all'art. 2, comma 2 septies del D.Lgs. 30.12.92, n. 502 (come modificato dal D.Lgs. 19.6.99, n. 229 "Norme per la realizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della l. 30.11.98, n. 419").

#### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla salvaguardia e cura della salute;

VISTO il D.Lgs. 30.12.92, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la l. 30.11.98, n. 419;

VISTI il D.Lgs. 19.6.99, n. 229 che modifica il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;

PRESO ATTO dell'art. 2, comma septies del D.Lgs. 502/92 (come modificato dal D.Lgs. 229/99) nel quale è stabilito che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione le Regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'art. 1 comma 18 dello stesso decreto;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 13 del D.Lgs. 502/92, (come modificato dal D.Lgs. 229/99), nel quale è stabilito che:

- le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'art. 4, comma 10, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, danno attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona;
- esclusivamente ai fini del decreto stesso sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere c), e), f), g) e h), e comma 6 del decreto legislativo 4.12.97, n. 460, fermo restando quanto disposto dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto;
- l'attribuzione della predetta qualifica non comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4.12.97, n. 460;

VISTO il decreto legislativo 4.12.97, n. 460 "Riordino delle discipline tributarie degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e, in particolare, l'art. 10 contenente le disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

PRESO ATTO che il precitato art. 10 del D.Lgs. 460/1997 al comma 1 stabilisce che nello statuto o atto costitutivo delle ONLUS sia, tra l'altro, espressamente previsto alle lettere:

- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, e meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentite l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;



- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto mecesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati e partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

CONSIDERATO che al comma 6 del già citato art. 10 del D.Lgs. 460/1997, in merito alla distribuzione di utili di cui alle lettere d) del precedente comma 1, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, e' soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esercitate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. (Omissis);
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emi crediti individuali annuali superiori al compenso massimo previsto dal DPR 10.10.94, n. 645, e dal DL 21.6.95, n. 239, convertito dalla legge 3.8.95, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, la dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari e stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;

TENUTO CONTO che al comma 7 del predetto art. 10 del D.Lgs. 460/1997 è stabilito che le disposizioni della lett. b) del comma 1 non si applicano alle fondazioni e quelle di cui alle lett. h) ed i) del medesimo comma non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

VISTA la L. 11.8.91, n. 268 "Legge quadro sul volontariato" e la LR 28.6.93, n. 29 che disciplina l'attività di volontariato nella regione Lazio;

VISTA la Legge 8.11.91, n. 281 "Disciplina delle cooperative sociali" e la legge regionale 27.6.96, n. 24 che regolamenta le cooperative sociali nella regione Lazio;

VISTO che, ai sensi del comma 8 del citato art. 10 del D.Lgs. 460/1997 sono considerati ONLUS, tra l'altro, gli organismi di volontariato di cui alla L. 268/1991 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano e le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991,;

CONSIDERATO che, ai fini dell'istituzione dell'elenco di cui all'oggetto, la regione Lazio non dispone al momento di dati sufficienti a garantire la completezza e la correttezza dell'elenco stesso;

CONSIDERATO altresì, che l'attuazione di una diretta ricognizione di tutti gli Enti ed Organismi a scopo non lucrativo, in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 502/1992 (come modificato dal D.Lgs. 229/1999), richiederebbe tecnici non compatibili con i termini previsti dal medesimo decreto al citato art. 2, comma 2 septies;



RITENUTO opportuno, per corrispondere al dettato normativo, indire uno specifico avviso nella forma di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento - per pubblicizzare l'istituzione dell'elenco, affinché gli organismi interessati possano presentare domanda di iscrizione all'elenco stesso corredata dalla scheda di autocertificazione (allegata all'avviso di cui sopra), autocertificazione rilasciata ai sensi della L. 15/88 così come modificata dalla L. 127/97, sul possesso dei requisiti richiesti e già specificati nella parte che precede;

RITENUTO opportuno, altresì, stabilire che l'elenco in questione, da approvarsi con propria successiva deliberazione, abbia durata triennale, con possibilità di eventuali aggiornamenti annuali, da effettuarsi entro il 15 dicembre di ogni anno;

RITENUTO, altresì, di dover pubblicare l'allegato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché, in forma di estratto, sui quotidiani nazionali "Il Messaggero" e "La Repubblica";

CONSIDERATO che, con separato atto della Presidenza della Giunta regionale, si provvederà all'impegno della spesa relativa alla pubblicazione dell'estratto dell'avviso in questione sui quotidiani "Il Messaggero" e "La Repubblica";

VISTA la Legge 15.5.97, n. 127;

all'unanimità

#### DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa

1. di indire apposito avviso concernente l'istituzione dell'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, di cui all'art. 1, comma 18 del D.Lgs. 502/92 (come modificato dal D.Lgs. 229/99);
2. di approvare il testo dell'avviso - Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione - comprensivo anche della scheda di autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al punto 1, nel quale sono indicati modalità e tempi per la presentazione delle domande d'iscrizione;
3. di pubblicare l'avviso di cui sopra sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché, in forma di estratto, sui quotidiani nazionali "Il Messaggero" e "La Repubblica";
4. di impegnare, con separato atto della Presidenza della Giunta regionale, la spesa relativa alla pubblicazione dell'estratto dell'avviso in questione sui quotidiani "Il Messaggero" e "La Repubblica";

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L. 15.5.1997, n. 127, art. 17, comma 32.

IL PRESIDENTE: S.RO. PIETRO BALALONI

IL VICE SEGRETARIO: S.RO. Dott. Melfo PARI



8 NOV. 1999